

Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM)

Modifica del 7 marzo 2008

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:*

I

L'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005¹ concernente le derrate alimentari geneticamente modificate è modificata come segue:

Art. 1 lett. a^{bis}

La presente ordinanza disciplina:

- a^{bis}. le condizioni alle quali i prodotti OGM vegetali non autorizzati sono tollerati;

Art. 3 cpv. 2 frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. a

² La domanda deve contenere i seguenti dati:

- a. le indicazioni di cui all'allegato 1;

Art. 4 **Esame della documentazione**

L'UFSP esamina la domanda e stila un rapporto a destinazione:

- a. dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);
- b. dell'Ufficio federale di veterinaria (UFV);
- c. dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

Titolo prima dell'art. 6a

Sezione 2a: Tolleranza

Art. 6a

¹ Sono tollerate senza autorizzazione quantità minime di derrate alimentari, additivi o coadiuvanti tecnologici che sono piante geneticamente modificate, contengono tali piante o sono stati ottenuti da esse se:

¹ **RS 817.022.51**

- a. sono stati giudicati idonei all'impiego in derrate alimentari da un'autorità estera nell'ambito di una procedura comparabile a quella prevista dalla ODerrGM; e
- b. sono adempite le seguenti condizioni:
 1. le quantità non superano lo 0,5 per cento in massa con riferimento all'ingrediente,
 2. una valutazione effettuata dall'UFSP in base allo stato attuale della scienza ha potuto escludere un pericolo per la salute umana,
 3. il pubblico ha accesso a procedure di documentazione e a materiali di riferimento appropriati.

² Se si tratta di tollerare quantità minime di derrate alimentari, additivi o coadiuvanti tecnologici che sono piante geneticamente modificate o contengono tali piante, la tolleranza presuppone inoltre che una valutazione effettuata dall'UFAM permetta di escludere, in base allo stato attuale della scienza, un pericolo per l'ambiente.

³ Entro 30 giorni, l'UFSP sottopone per parere il suo rapporto di valutazione:

- a. all'UFAM;
- b. all'UFV;
- c. all'UFAG.

⁴ Può limitare o vincolare a condizioni l'immissione sul mercato dei prodotti di cui al capoverso 1.

⁵ Nell'allegato 2 sono elencati i materiali geneticamente modificati che sono tollerati conformemente al capoverso 1 nelle derrate alimentari, negli additivi e nei coadiuvanti tecnologici.

Titolo prima dell'art. 10a

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 10a Adegumento dell'allegato 2

L'UFSP aggiorna l'allegato 2 alla presente ordinanza in base alle valutazioni secondo l'articolo 6a.

Titolo prima dell'art. 11

Abrogato

II

¹ L'allegato diventa il nuovo allegato 1.

² Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 2 secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2008.

7 marzo 2008

Dipartimento federale dell'interno:

Pascal Couchepin

Allegato 2
(art. 6a cpv. 5)

Elenco dei materiali tollerati²

² Questo elenco è provvisoriamente vuoto.